



Città di MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 234

del 16/10/2014

O G G E T T O: Sistema integrato dei servizi sociali: ricoveri di anziani e diversamente abili in RSSA. Disciplina delle quote di compartecipazione a carico del Comune e dei fruitori dei servizi. L.R. 19/2006 e R.R. 4/2007. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola NATALICCHIO e con l'assistenza del Segretario Generale Carlo CASALINO, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO Paola	SINDACO	PRESENTE
MARALFA Giuseppe	VICE SINDACO	PRESENTE
ABBATTISTA Giovanni	ASSESSORE	PRESENTE
AMATO Angela Maria R.	ASSESSORE	ASSENTE
GADALETA Rosaria	ASSESSORE	PRESENTE
LUCIVERO Marilena	ASSESSORE	PRESENTE
MONGELLI Elisabetta	ASSESSORE	ASSENTE
SPADAVECCHIA Tommaso	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali Dott. Maralfa e la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Settore Welfare Cittadino;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

- dal Dirigente del SETTORE Welfare Cittadino in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Dirigente del SETTORE Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .

IL SINDACO - PRESIDENTE

Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo CASALINO

A cura del Dirigente del Settore Welfare Cittadino è stata redatta la seguente proposta di deliberazione che viene sottoposta all'esame della Giunta:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione dell'Assessore Maralfa che si allega sub lett. "A" a farne parte integrante e sostanziale

Delibera

1. Di dare mandato alla Dirigente del Settore Welfare di comunicare agli Uffici del Settore una direttiva avente ad oggetto, in osservanza dei principi indicati nella parte motiva del presente atto deliberativo (e dunque dei criteri di legge), i criteri in forza dei quali le quote di compartecipazione da versarsi a cura del richiedente e del Comune (costituenti il 50% dell'intero, la restante parte restante a carico della ASL) andranno ripartite fra richiedente e Comune
2. Di dare mandato alla Dirigente di specificare nella direttiva suddetta gli obblighi di accertamento, in presenza di reddito ISEE del richiedente la prestazione agevolata nel range monetario fra Euro 7.500,00 ed Euro 30.000,00, del reddito dei familiari con esso conviventi, nonché i criteri di estensione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. D del Regolamento Regionale 4/2007 come modificato dalla DGR 1472/08, delle condizioni di intervento per gli oneri del progetto di cura a tutti i soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 Cod. Civ. tenuti alla condivisione delle responsabilità
3. Di dare mandato alla Dirigente del Settore di procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 6 comma 2 e comma 1 lett B del Reg. Reg. 4/2007, alla convocazione del Coordinamento Istituzionale per la definizione delle condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. B, condizioni a cui l'ambito dovrà attenersi in osservanza alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000, anche in osservanza della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (pubblicata su G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.), segnatamente:
 - 3a. Le Autorità e le Amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S.
 - 3b. La valutazione della situazione economica del richiedente é determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
 - 3c. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica
 - 3d. L'indicatore della situazione economica é definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
 - 3e. L'indicatore della situazione economica equivalente é calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
 - 3f. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.
 - 3g. Gli enti erogatori possono prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari
 - 3h. Gli enti erogatori possono altresì tenere conto di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
 - 3i. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.

3l. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito

3m. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

3n. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale C.A.F. (previsti dal D.lgs 9 luglio 1997 n. 241 come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1998 n. 490) o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale é richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

3o. I Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale, l'I.N.P.S. e le Amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica

3p. Criteri di determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali (art. 6 comma 6 Reg. Reg 4/2007, come modificato dalla DRG 1472/08 che ha introdotto la lett. d).

-Di Comunicare la presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, al Presidente del Coordinamento Istituzionale, alla Dirigente del Settore Welfare, all'Ufficio di Piano, al Dirigente del Settore programmazione finanziaria del Comune di Molfetta

-Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Il Dirigente del Welfare Cittadino anche per quanto attiene il parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 1°comma del D.lgs. n. 267/2000).

Data, 16. 10. 2014

Dott.ssa Marilina D'Abramo



Relazione l'assessore al Welfare, Bepi Maralfa

La complessa disciplina del sistema integrato dei servizi sociali, nella parte in cui concerne le tariffe e le quote di compartecipazione fra pubblico e privato per i ricoveri di anziani e diversamente abili in strutture residenziali socio sanitarie è regolata dalla Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 ("disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia") e dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4, come modificato dalla Delibera di Giunta della Regione Puglia 1 agosto 2008 n. 1472, testi normativi tutti che, allegati al presente atto ne formano parte integrante.

Le citate normative ed il susseguirsi nel tempo di importanti atti deliberativi di indirizzo emanati dalla Giunta Regionale per la Puglia, in uno con le misure governative per la stabilizzazione della finanza pubblica (Legge 27 dicembre 1997 n. 449) e con le definizioni della valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono **prestazioni sociali agevolate** (vds. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130) impongono alla Giunta comunale la dettatura di linee di indirizzo politico ed amministrativo di assoluto riferimento per il personale del Settore Welfare, sempre più gravato dalle richieste di ricoveri in struttura nonché dell'Ufficio di Piano (attesa la competenza funzionale in capo all'ambito dei Comuni di Molfetta Giovinazzo).

Oltre al richiamo ai cennati atti normativi e deliberativi, l'exkursus può così riassumersi :

- **Con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 279** la Giunta regionale della Puglia ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 del citato Reg. Reg. 4/2007, **le tariffe regionali di riferimento**, tra cui quella giornaliera per persona e per modulo base di 30 posti letto relativa alle residenze socio-sanitarie assistenziali, **pari ad Euro 92,90**, di cui alla tabella di calcolo contenuta nel relativo "studio di fattibilità" approvato con DRG 1746/2009.
- **Con nuovo atto deliberativo** preceduto da riunione del 23 marzo 2012 con le associazioni di categoria, la Regione Puglia ha confermato **lo studio di fattibilità** traducendo negli allegati A e B lo schema delle tariffe e le rispettive modalità per il calcolo ¹.
- Con delibera di Giunta 25 maggio 2012 n. 1037 la Regione Puglia ha nuovamente approvato le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali agli anziani.
- Le tariffe e la metodologia di calcolo elaborati nello studio di fattibilità sono stati oggetto di ricorso amministrativo (esito negativo del ricorso).
- **Con sentenza 23 novembre 2012 n. 6338 ²** il Consiglio di Stato Terza Sezione ha dichiarato parzialmente nulla la delibera della Giunta Regionale Puglia 25 maggio 2012 n. 1037 nei limiti di cui in motivazione.
- Per effetto della citata sentenza del Consiglio di Stato la Regione Puglia (Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità) ha pubblicato **la direttiva 16 maggio 2012 n. 87897** di protocollo Reg. Puglia.

Nella direttiva suddetta si chiarisce che:

¹ "al fine di tener conto delle stimate economie di scale conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i soggetti gestori delle stesse strutture definiscono le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa di almeno il 10% per tutti i posti (in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti (46 posti letto) del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 15% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti (76 posti letto) del terzo modulo attivati " .

² Santa Rita s.r.l. contro Regione Puglia

- ✓ con delibera n. 1037 del 25 maggio 2012 la Giunta Regionale ha riapprovato le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per gli anziani (a seguito di precedente annullamento da parte della Terza Sezione del Consiglio di Stato anno 2012 della DGR 279/2010)
- ✓ per le residenze socio sanitarie assistenziali di cui all'art. 66 del Reg. Reg. 4/2007 (fascia alta) **la tariffa è stata fissata in Euro 92,90** con una riduzione massima di riferimento di almeno il 10% per le strutture con 2 moduli (1 modulo = 30 posti letto) abitativi ed organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli
- ✓ è stato proposto giudizio per ottemperanza alla predetta sentenza e il Consiglio di Stato con sentenza 6338/2012 ha dichiarato parzialmente nulla la DRG n. 1037/2012 nella parte in cui prevede le riduzioni del 10% e 15% della tariffa massima
- ✓ Sono pertanto confermate le tariffe massime di riferimento e tutti gli altri indirizzi applicativi della predetta DRG 1037/2012, a partire dall'approvazione del DIEF 2010, **per le strutture in possesso dell'autorizzazione definitiva in fascia alta e adeguate agli standard strutturali, funzionali ed organizzativi di cui al Reg. Reg. 4/2007, si applica la tariffa giornaliera di Euro 92,90 equivalente alla quota sanitaria di Euro 46,45 per tutti i posti letto oggetto di accordo contrattuale.**
- ✓ Pertanto la quota sanitaria per le assenze, causate da ricoveri ospedalieri, il cui periodo non può superare i 20 giorni (pari al 70% della tariffa piena) ammonta ad euro 32,51.
- ✓ Per le strutture di fascia media (3 posti letto per stanza) autorizzate in via definitiva prima dell'entrata in vigore del Regolamento 7/2010 resta confermata la tariffa di euro 83,61, equivalente alla quota sanitaria di euro 41,80

Criteri di ripartizione fra Comune (ambito territoriale) e Asl

L'art. 10 lett h) della L.R. 19/2006 stabilisce che il Piano Sociale di Zona definisce con accordo di programma fra ASL e COMUNE le forme di collaborazione per la realizzazione dell'integrazione sociosanitaria nonché i criteri di ripartizione della spesa.

In attuazione di detta disposizione normativa, l'ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo ed il Distretto Socio Sanitario Unico Giovinazzo di Molfetta, in data 9 luglio 2014, hanno sottoscritto l'accordo di programma stabilendo che la tariffa giornaliera per il ricovero in struttura viene suddivisa, come per legge, fra Comune e ASL nella misura del 50% .

Criteri di compartecipazione da parte dell'Ente pubblico Comune

Quanto alla quota comunale, che l'Ente territoriale può stabilire di corrispondere ove sussistono le condizioni di reddito di cui meglio si dirà innanzi, la stessa viene ripartita fra Comune e fruitore secondo i dettami dell'art. 6 del Regolamento Regionale 4/2007 che determina i criteri per la compartecipazione degli utenti alla spesa per l'accesso e la fruizione dei servizi con riferimento a tutti i servizi a domanda individuale.

I criteri di massima sono la gradualità, equità, solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive del singolo utente (*art. 6, comma 1, lett. a del Regolamento*) .

Esse vanno individuate con adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti, mediante definizione di procedure semplici *per quei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione* (lett. b e c norma cit.) .

La condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura è estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ, anche se non conviventi (*lett. d norma cit.*).

Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett b) – recita il comma secondo – l'ambito si attiene alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) come modificato dal D.lgs. n. 130/2000³, anche in osservanza della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (pubblicata su G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Criteri di valutazione del reddito del richiedente

Nello specifico, il Regolamento Regionale 4/2007 e la DRG 1472/08 modificativa *in parte qua* del Regolamento, stabiliscono che:

- La situazione economica del richiedente è valutata con riferimento anche al suo nucleo familiare (i soggetti con lui conviventi)⁴
- Quando si tratta di *portatori di handicap ex legge 104* o di *ultrassessantacinquenni* in condizioni di non autosufficienza fisica, se il reddito del richiedente è maggiore di quello dei suoi conviventi, nel calcolo della situazione economica familiare complessiva non si tiene conto del reddito dei conviventi ma solo di quello del richiedente⁵
- si considerano quali redditi del destinatario della prestazione o dell'intervento quelli a ogni titolo percepito ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL⁶
- Con riferimento ai casi di cui al comma 4, l'ambito territoriale concorre alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che concorrerà in via prioritaria al pagamento della stessa retta, limitatamente alla quota di compartecipazione a carico dell'utente⁷.

Criteri di determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali (art. 6 comma 6 Reg. Reg 4/2007, come modificato dalla DRG 1472/08 che ha introdotto la lett. d)

I parametri ISEE del richiedente la prestazione agevolata

- La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio viene individuata in un valore dell'ISEE minimo regionale uguale a Euro 7.500,00
- l'ambito territoriale, con proprio atto, può variare la soglia suddetta fatta eccezione per i servizi

³ Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998

Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000

⁴ La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati del rispetto della Tabella 2 allegata al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (come modificato dall'art. 9 del D.lgs. 130/2000) e dall'art. 5 del presente regolamento (l'art. 3 della DRG 1472/08 ha sostituito le parole "art. 12" con le parole "art. 5").

⁵ Art. 6 del Reg. Reg. 4/07 nella nuova formulazione, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 2 della DGR 1472/08

⁶ Art. 6 comma 4 Reg. Reg. 4/2007

⁷ Art. 6 comma 5 Reg. Reg. 4/2007 "Con riferimento ai casi di cui al comma 4, l'ambito territoriale concorre alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che concorrerà in via prioritaria al pagamento della stessa retta, limitatamente alla quota di compartecipazione a carico dell'utente"

- residenziali e semiresidenziali, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo del reddito presunto
- La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in Euro 30.000,00 (tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l'ambito territoriale individua nel proprio regolamento unico)
 - L'ambito territoriale può introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo del servizio per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie
 - In tal caso l'ambito specifica le quote di compartecipazione di ricadenti nelle fasce ISEE comprese entro i limiti sopra indicati
 - Con riferimento alla fascia di reddito compresa tra euro 7.500,00 ed euro 30.000,00 il regolamento unico di ambito territoriale determina le quote di compartecipazione al costo delle prestazioni in relazione alle diverse fasce di reddito e alle tipologie di servizi

Compartecipazione dei familiari dell'utente, obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ.

- L'ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione delle modalità per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi.
- La quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell'utente verrà corrisposta dall'utente direttamente con il proprio reddito o con l'aggiunta della quota di compartecipazione alla spesa dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ.
- In caso di compartecipazione dell'ambito e dei privati al pagamento delle rette, le somme poste a carico dell'utente dovranno essere garantite dallo stesso ovvero dai soggetti obbligati al pagamento, salvo che il regolamento dell'ambito non preveda la possibilità di anticipazione da parte dell'ambito, nelle more della rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 443 Cod. Civ.
- I singoli comuni costituenti l'ambito territoriale possono, con fondi aggiuntivi del proprio bilancio, prevedere ulteriori agevolazioni per i propri cittadini per particolari servizi a domanda individuale

D.Lgs 109/98 modificato dal D.lgs 130/2000: definizione dei criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

A) parametri di riferimento

All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".

B) criteri di determinazione

L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.).

1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. **Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica.** I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Art. 3.

Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori

La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente:
"Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalita' integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

♦ Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:

"1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima."

C) La scala di equivalenza e gli altri parametri diversi dall'indicatore ISEE

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, é sostituito dal seguente:

"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. **Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2**".

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che é considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

2-ter. **Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.**"

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Art. 4.

Dichiarazione sostitutiva del richiedente

La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente:

"Dichiarazione sostitutiva unica".

1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, é sostituito dal seguente:

"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma

2. **E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni**".

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale é richiesta la prima prestazione.

Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".

Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente:

"4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto".

Data, 16/10/2014

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giuseppe Maralfa





Parere art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione ad oggetto: Sistema integrato dei servizi sociali: ricoveri di anziani e diversamente in RSSA. Disciplina delle quote di compartecipazione a carico del Comune e dei fruitori dei servizi. L.R. 19/2006 e R.R. 4/2007. Atto di indirizzo.

- Di regolarità contabile

- Si esprime parere **POSITIVO**
- Il provvedimento **non ha rilevanza contabile** in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data, 16/10/2014

Il Dirigente
2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
Dott. Giuseppe LOROFORO

Deliberazione n. 234 del 16/10/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 12 7 OTT. 2014 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità